

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XLI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	345	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Padova. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (1804)	345	
PRESIDENTE	345, 346	
MARCHESI, <i>Relatore</i>	346, 347	
CESSI	346	
BERTOLA	346	
SAILIS	346	
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>)	347	
Proposta di legge (Discussione):		
BIANCHI BIANCA ed altri: Reintegrazione in ruolo « A » delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali. (1791)	348	
PRESIDENTE	348, 349, 350, 351, 352	
BIANCHI BIANCA, <i>Relatore</i>	348, 350, 352	
MONDOLFO	349	
TESAURO	349, 350, 351	
ERMINI	349	
SCAGLIA	349	
CESSI	349	
BERTOLA	349	
VETRONE	349	
SILIPO	349	
BIANCHINI LAURA	349	
		BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 350, 352
		GIAMMARCO 351
		FRANCESCHINI 351
		LOZZA 351
		RESCIGNO 351
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 352
		La seduta comincia alle 9.
		BIANCHI BIANCA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
		Congedo.
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lazzati.
		Discussione del disegno di legge: Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Padova. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (1804).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Padova », già approvato dalla competente Commissione del Senato.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1951

Invito il relatore, onorevole Marchesi, a svolgere la sua relazione.

MARCHESI, *Relatore*. Questo disegno di legge provvede a dare carattere di legalità ad una facoltà che già esiste, di fatto, da quattro anni, e nella quale i primi studenti hanno già compiuto, per intero, il corso di studi.

Dopo l'incubo dell'occupazione tedesca, che gravò sull'Università di Padova più che su qualunque altra, il primo atto, a mio giudizio, inteso a restituire vitalità alla nostra Università, fu la istituzione di una facoltà di agraria, provvida in un territorio che dalla montagna alla pianura e alla laguna si estende con tanta varietà di colture. A dare vita alla nuova istituzione contribuì, interprete del desiderio degli Enti pubblici e della cittadinanza, una delle più elette figure della Università padovana, il professore Egidio Meneghetti, allora rettore. Ricordo che proprio il ministro Gonella, in una sua visita a Padova, annunciò, con soddisfazione dei suoi ascoltatori, che sarebbe stato consentito intanto il primo biennio, come infatti avvenne, dopo che anche il Consiglio superiore dell'istruzione, di cui allora facevo parte e che trattò la questione con la serietà necessaria, ebbe dato parere favorevole.

Compiuto il primo biennio, fu richiesto e concesso il secondo biennio.

La Facoltà, quindi, esiste. Ci sono già, ripeto, studenti che hanno compiuto l'intero corso e che attendono di laurearsi. Gli Enti locali hanno contribuito alla costruzione della sede con la somma di lire 70 milioni.

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, ha il parere favorevole del Consiglio superiore dell'istruzione e della Commissione finanze e tesoro di questa Camera, perché il suo finanziamento è già previsto nel bilancio 1950-51. Da parte mia, non posso che chiedere alla Commissione la sua approvazione, con la piena coscienza di compiere opera utile non solo alla Università di Padova, cui sono legato da molto affetto e da molti anni, ma anche agli studi agrari, svolti in modo efficace presso la nostra Università.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CESSI. Non posso che essere favorevole al disegno di legge, anche perché riconosco che effettivamente questa Facoltà corrisponde alle esigenze di una vastissima zona (Veneto, Istria, ecc.), dove non vi è nessun centro di studi agrari. Credo, anzi, che se si devono istituire nuove facoltà o disporre ampliamenti

di quelle esistenti, è proprio in questo particolare ramo di attività.

Devo, però, fare una riserva, non su questo particolare provvedimento, ma di carattere generale, sul metodo con cui questa come altre Facoltà sono state istituite. È un precedente estremamente pericoloso, quello di porre il Parlamento di fronte al fatto compiuto, perché domani potremmo essere costretti ad avallare una iniziativa che, altrimenti, non saremmo propensi ad approvare. Quando si costituisce un precedente, lo si invoca, poi, per giustificare anche tutti gli altri casi che non meriterebbero giustificazione.

Ad ogni modo, ripeto, questa mia osservazione non riguarda la Facoltà di Padova. So che questa è stata impiantata bene, ha funzionato bene, ha avuto degli insegnamenti organici, pienamente lodevoli, e sotto questo punto di vista non ho nulla da obiettare. Ma la mia riserva rispecchia solo la preoccupazione di non creare dei precedenti. Specialmente l'articolo 7, che riconosce validità ai corsi già effettuati, secondo me, è criticabile: il Governo meglio avrebbe fatto a dare legalità ai corsi fin da principio, magari con un decreto legislativo, come allora era in grado di fare.

BERTOLA. Io non ho obiezioni di principio da fare, né per questa Facoltà, né per le altre che si vorranno in seguito creare. Il problema, secondo me, non è quello di istituire facoltà di agraria, che sono necessarie, ma di istituirle bene, in modo che siano realmente funzionanti e dal punto di vista didattico e da quello scientifico. Io ho ancora le mie preoccupazioni per il precedente che abbiamo creato per Sassari.

Per Padova, indubbiamente, la situazione è diversa: ho sentito dalla relazione dell'onorevole Marchesi che gli Enti locali hanno contribuito alla costruzione dell'edificio con circa 70 milioni.

Ma questo non è ancora sufficiente. Occorreranno i laboratori di studio, debitamente attrezzati. Non credo che a tutte le necessità siano sufficienti le cifre stanziare. Queste sono le mie uniche osservazioni.

Vorrei aggiungere che gli Enti locali dovrebbero anche premurarsi della istituzione di borse di studio a favore degli studenti poveri, perché tutti possano perfezionarsi in questi studi così importanti per la nostra agricoltura.

SAILIS. Io non mi preoccupo dei precedenti, non ho gli scrupoli dell'onorevole Cessi; so che questa Facoltà sorge in un centro luminoso come la Università patavina, e che, anziché istituire facoltà di lettere, magistero,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1951

filosofia, è bene sviluppare quegli studi, come l'agraria, sempre più importanti nella vita di una nazione. Per questo darò il mio voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARCHESI, Relatore. L'onorevole Bertola è favorevole al disegno di legge con una specialissima esigenza: pretende, cioè, che una facoltà di nuova istituzione appaia subito come una facoltà modello. Questo non è possibile che avvenga, credo, in nessuna parte del mondo. Quello che posso assicurare è che finora gli insegnamenti sono proceduti molto regolarmente, e che è interesse non solo delle autorità accademiche, non solo degli Enti locali che si vanno sempre più interessando a che questa istituzione acquisti maggiore floridezza, ma è interesse di tutta la popolazione, di tutta la cittadinanza, che tale facoltà giunga a quei fastigi di completezza cui vorrebbe chiamarla subito l'onorevole Bertola. Ad ogni modo, così come è ora, può già con molta dignità e piena soddisfazione assicurare i suoi insegnamenti.

I 70 milioni non possono, certo, bastare a creare tutto il complesso necessario ad una facoltà di agraria, ma sono convinto che la buona volontà di tutti gli enti, e non soltanto di quelli della provincia di Padova, contribuirà a che questo avvenga al più presto.

BERTINELLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Desidero, nel tempo stesso che chiedo la vostra approvazione, dare alcuni ragguagli.

Relativamente alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Bertola sulla sufficienza degli stanziamenti, richiamo l'attenzione della Commissione sugli articoli 4 e 8 del disegno di legge. Nell'articolo 4 si dice che il contributo statale a favore della Università di Padova è aumentato di lire 26.800.000. Nello articolo 8 si dice che alla spesa derivante dalla presente legge di complessive annue lire 33.600.000 verrà provveduto, nell'esercizio finanziario 1950-51, a carico e nei limiti degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto, concernenti le spese per l'istruzione superiore.

Saranno istituiti quattro posti di professore, quattro di assistente e uno di segretario. Un posto di professore costa circa 1.400.000 lire: per quattro posti occorrono, quindi, lire 5.600.000; un posto di assistente costa circa 800.000 lire: per quattro posti occorrono, quindi, lire 3.200.000; un posto di segretario

costa circa 500.000 lire. Le spese per il personale sono, dunque, di circa lire 9.300.000; ed appunto questa è la cifra che intercorre tra i 26.800.000 e i 33 milioni. Il resto della somma è destinato al funzionamento della facoltà. Se a questa si aggiungerà il contributo degli Enti locali, già annunziato, e sul quale si fa assoluto affidamento, e che si può calcolare con certezza, dato che questi Enti hanno già versato per l'edificio 70 milioni, la legge può essere approvata con tranquillità per quanto riguarda il lato finanziario; tanto è vero che il Ministero del tesoro ha pienamente dato il suo consenso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1950-51, è istituita presso l'Università degli studi di Padova la Facoltà di agraria.

(È approvato).

ART. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore della Università di Padova, di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, modificata con regio decreto 27 ottobre 1935, n. 3123, sono aggiunti quattro posti di professore per la Facoltà di agraria.

(È approvato).

ART. 3.

Ai ruoli organici stabiliti dalle tabelle A e C, annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e alla legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aggiunti rispettivamente quattro posti di assistente ed un posto di subalterno.

(È approvato).

ART. 4.

L'attuale contributo di funzionamento stabilito a favore della Università di Padova dalle vigenti disposizioni di legge è aumentato di lire 26.800.000.

(È approvato).

ART. 5.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate da un apposito Comitato, composto di tre professori

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1951

ordinari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Al Comitato stesso compete, altresì, il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla Facoltà di agraria.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della Facoltà di agraria, saranno aggregati al Comitato di Facoltà, il quale cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà di agraria risultino assegnati almeno tre professori di ruolo.

(È approvato).

ART. 6.

Le modifiche allo statuto dell'Università di Padova per la parte relativa alla Facoltà di agraria avranno attuazione dall'anno accademico 1950-51.

(È approvato).

ART. 7.

È riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi, istituiti in via provvisoria presso l'Università di Padova dall'anno accademico 1946-1947, relativi agli insegnamenti della Facoltà di agraria.

(È approvato).

ART. 8.

Alla spesa derivante dalla presente legge, di complessive annue lire 33.600.000, verrà provveduto, nell'esercizio finanziario 1950-51, a carico e nei limiti degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto, concernenti le spese per l'istruzione superiore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Bianchi Bianca ed altri: Reintegrazione in ruolo « A » delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali. (1791)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Bianchi Bianca ed altri: « Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali ». Su questa proposta la Commissione interni ha espresso parere favorevole.

Prego lo stesso proponente, onorevole Bianchi Bianca, di riferire alla Commissione.

BIANCHI BIANCA, *Relatore*. Le insegnanti di pedagogia delle scuole normali, diplomate dai Magisteri di Roma e di Firenze, e che avevano vinto il concorso per l'insegnamento di pedagogia prima del 1924, facevano parte del ruolo A. Per effetto della riforma Gentile, l'insegnamento della pedagogia venne abbinato a quello della filosofia, e fu allora chiesto a queste insegnanti, per rimanere in ruolo A, un esame di concorso, usando nei loro riguardi un trattamento diverso da quello usato per tutti gli altri insegnanti, che furono abbinati. Infatti, per esempio, a coloro che insegnavano matematica non fu chiesto un nuovo concorso per il fatto che alla matematica fu abbinata la fisica; lo stesso si dica per i professori che insegnavano lingua e letteratura italiana cui fu abbinata storia; così pure agli insegnanti di storia, diplomati anche essi dai Magisteri di Roma e Firenze, non fu chiesto un nuovo concorso per l'insegnamento dell'italiano nelle scuole superiori.

Inoltre, per la riduzione di moltissime cattedre nelle scuole normali, le cattedre di pedagogia diminuirono notevolmente, cosicché molte di queste insegnanti, che non parteciparono o non superarono il concorso, furono retrocesse dal ruolo A al ruolo B, e inviate ad insegnare italiano, geografia e storia nelle scuole di avviamento.

Attualmente, sono pochissime quelle rimaste in servizio, nove appena, e circa una trentina sono quelle collocate in pensione, almeno stando alle informazioni che le interessate stesse mi hanno dato. Erano 160 nel 1924, oggi sono ridotte a un numero veramente esiguo. Per tutti questi anni esse hanno insistentemente chiesto la reintegrazione nel ruolo A al Ministero, motivando la loro richiesta nei seguenti termini: primo, che alle diplomate in altre discipline fu lasciata la cattedra in ruolo A anche se era stato abbinato alla loro disciplina un altro insegnamento; secondo, che il regolamento di cui al *Bollettino Ufficiale* 2 novembre 1911, pagina 3598, stabilisce che, nel caso di riunione di due insegnamenti, è ammesso il titolo di abilitazione in una sola delle discipline abbinate; terzo, che nel 1949, in una sentenza del Consiglio di Stato è stata dichiarata la irretrattività di un provvedimento inteso a svalutare lauree e diplomi conseguiti prima del 1924.

Esse chiedono, dunque, la reintegrazione nel ruolo A per tutta la categoria. Aggiungo, perché non vi siano equivoci sul

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1951

contenuto della mia proposta, che non mi riferisco, nel chiedere la reintegrazione in ruolo A, alle sole insegnanti che sono ancora in servizio, ma anche alle altre in pensione. Mi auguro che la Commissione voglia confortare la mia iniziativa con il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MONDOLFO. Dopo il chiarimento fatto, in fine di relazione, dall'onorevole Bianchi Bianca, ritengo che si debba apportare una modifica all'articolo unico della proposta, perché si tenga conto anche delle insegnanti in pensione. Presenterò un emendamento in tal senso, che è stato già accettato dalla onorevole proponente.

Si tratta di una iniquità grandissima che è necessario riparare finché siamo in tempo: infatti, dubito che il Ministero avesse allora il diritto di retrocedere queste insegnanti. Non è ammissibile nel sistema giuridico italiano retrocedere da una categoria ad altra inferiore un nucleo di funzionari che non hanno demeritato in alcun modo. La proposta di legge sanerà questa situazione.

TESAURO. Sono convinto delle buone ragioni sostanziali della proposta, però mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che noi non possiamo legiferare in una materia di esclusiva competenza dell'esecutivo. È stata commessa una illegalità, e, disgraziatamente, vi è stata l'acquiescenza degli interessati che non hanno fatto ricorso a tempo debito, impugnando dinanzi al Consiglio di Stato il provvedimento di retrocessione manifestamente illegale.

La situazione di queste insegnanti era disciplinata da una legge; illegittimamente il potere esecutivo le retrocesse; dovevano le interessate ricorrere contro il provvedimento. Non è possibile che la Commissione abroghi un provvedimento del potere esecutivo, ma è solo possibile modificare le disposizioni di legge, sulle quali il provvedimento si basa, e in sede di norma transitoria reintegrare nel grado le insegnanti.

ERMINI. La retrocessione avvenne in seguito alla riforma Gentile.

TESAURO. Ma con decreto del potere esecutivo.

ERMINI. Avrebbero potuto gli interessati, come è stato detto, ricorrere al Consiglio di Stato perché il decreto fosse dichiarato nullo. C'è stata indubbiamente una negligenza da parte dei singoli, ma resta la ingiustizia. È stato commesso un atto iniquo contro una

determinata categoria, e nulla ci vieta di restituire, con una legge, giustizia.

MARCHESI. Non erano facili i ricorsi in quei tempi.

SCAGLIA. Sono d'accordo con l'onorevole Ermini. Possiamo anche accettare le obiezioni dell'onorevole Tesauro, ma oggi la maniera più sbrigativa per riparare — e siamo già in grande ritardo — questa ingiustizia è quella di fare una legge, anche se questo mezzo non è l'ideale. Non intendiamo inaugurare un sistema di invasione della sfera di competenza di un altro potere, ma soltanto riparare a un atto di ingiustizia.

CESSI. Quel decreto del potere esecutivo fu non solo un'ingiustizia, ma costituì una violazione della legge. La colpa è, quindi, di chi ha applicato la legge, e non è, perciò, necessario modificare questa per correggere una colpa dell'amministrazione che ha dato esecuzione illegittima alla legge stessa. Si tratta di correggere un abuso dell'amministrazione, senza toccare la legge.

BERTOLA. Vorrei che il relatore risolvesse alcuni dubbi di carattere giuridico. Nella relazione si legge: « In una sentenza del Consiglio di Stato emessa in data 5 maggio 1949 e pubblicata il 19 novembre 1949, è dichiarata la irretroattività di un provvedimento inteso a svalutare lauree e diplomi conseguiti prima del 1924 ». Può questa sentenza produrre, di per sé, gli stessi effetti della proposta?

Secondo: questa offesa alla giustizia è stata operata con il regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413; il regio decreto corrisponde oggi al decreto del Presidente della Repubblica, il quale è un atto esclusivo del potere esecutivo. Domando: non sarebbe già sufficiente la sentenza del Consiglio di Stato affinché il Ministero della pubblica istruzione, di sua iniziativa, preparasse un decreto presidenziale che ripristinasse la situazione?

VETRONE. Sono favorevole alla proposta di legge; però, per evitare equivoci, proporrei di usare la dizione: « reintegrazione nel ruolo A » al posto di quella: « riassunzione nel ruolo A ».

SILIPO. Anche il mio gruppo è favorevole alla proposta di legge. Non credo che vi debbano essere preoccupazioni di carattere giuridico, dal momento che la I Commissione ha dato parere favorevole.

BIANCHINI LAURA. Vorrei completare, in alcuni punti, la relazione dell'onorevole Bianchi Bianca. La questione della valutazione dei titoli è stata esaminata dal Consiglio di Stato in seguito a un ricorso di alcune

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1951

insegnanti sulla valutazione dei loro titoli per l'iscrizione nei ruoli speciali transitori. La sentenza, emanata dal Consiglio di Stato, entra, quindi, anche nel merito della nostra questione e la risolve definitivamente, perché ridà alle vecchie lauree e ai vecchi diplomi le attribuzioni, il valore ed il significato che avevano nei tempi in cui sono stati conseguiti. Quindi non mi sembra che debbano esserci ulteriori dubbi da parte del Ministero. Non solo sono diplomi valutati validi, ma anche valutati nel senso materiale del punteggio, abilitanti e dello stesso valore delle lauree.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BIANCHI BIANCA, Relatore. Le osservazioni contrarie, che sono state fatte, si riducono a due.

Per quanto riguarda l'obiezione della specifica competenza dell'esecutivo, sollevata dall'onorevole Tesauro, penso che noi abbiamo competenza in ogni materia, perché, a mio parere, quando un errore è stato commesso, o dal potere legislativo, o dal potere esecutivo, le Camere hanno sempre la possibilità di intervenire. Quale legge vieta di intervenire per sanare una iniquità o per ristabilire uno stato di giustizia se un errore è stato commesso dal potere esecutivo?

TESAURO. C'è la Costituzione che ha accolto il principio fondamentale della divisione dei poteri.

BIANCHI BIANCA, Relatore. Queste insegnanti molte volte, se pure non hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato, hanno fatto ricorso al Ministero. C'è tutta una lunga corrispondenza in proposito. Non sono state mai ascoltate. C'è da notare anche che in quegli anni, se avessero fatto un'azione molto più forte, avrebbero perduto non solo il ruolo *A*, ma anche il ruolo *B*, perché sarebbero state mandate a casa. Se hanno voluto mantenere il posto (e molte erano nelle condizioni di doverlo mantenere) hanno dovuto chinare la testa, aspettando tempi migliori. Sono tornate ad insistere in questi anni, ma il Ministero non ha mai dato loro soddisfazione, neppure ora.

Aspettare che questo provvedimento venga preso dal potere esecutivo significa arrivare troppo tardi. Le nove insegnanti, che sono ancora in servizio, andranno in pensione, alcune ad ottobre, altre l'anno venturo. Se aspettiamo che questa disposizione sia presa dal Ministero, non faremo in tempo a riparare questa ingiustizia. Oggi siamo appena in

tempo per dare a queste insegnanti un poco di quella soddisfazione morale che avrebbero dovuto avere in tutti questi anni di servizio prestato in ruolo inferiore con ottime qualifiche.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Bertola sull'oggetto e sull'efficacia della sentenza del Consiglio di Stato, l'onorevole Bianchini Laura ha già dato una risposta più che esauriente.

Io credo che faremmo veramente opera di giustizia se approvassimo questo articolo unico.

BERTINELLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Ministero della pubblica istruzione è contrario a questa proposta di legge, per una ragione giuridica, e per una questione di merito. Intervenuta la riforma Gentile e il regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, le insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali furono obbligate a sostenere un esame per rimanere nel ruolo *A*. Alcune furono promosse, altre furono bocciate, altre ancora non sostennero neppure l'esame. Le promosse sono rimaste nel ruolo *A*, le altre furono retrocesse nel ruolo *B*.

Orbene, se adesso noi riportassimo quelle insegnanti tutte sul medesimo piano, senza alcuna differenza tra le più meritevoli e le meno meritevoli, non faremmo opera corretta.

La ragione giuridica, di opposizione del Governo, è questa: che tale situazione risale al 1924, e che contro di essa non hanno reagito nelle forme di legge le interessate stesse. Non possiamo quindi intervenire a sanare una situazione che le interessate hanno sostanzialmente tollerato.

Posso dare, poi, più precise spiegazioni circa la sentenza del Consiglio di Stato. Durante il concorso per i ruoli speciali transitori, era stato stabilito un punteggio per la laurea e un punteggio per l'abilitazione. È parso, in un primo tempo, che le commissioni giudicanti dessero un solo punteggio, anziché due, alle titolari delle vecchie lauree abilitanti. Contro questa decisione le interessate hanno ricorso al Consiglio di Stato, sostenendo che esse avevano diritto ai due punteggi, come se avessero conseguito l'abilitazione. E ciò perché, essendo la loro laurea abilitante all'insegnamento, esse non erano tenute a fare l'esame di abilitazione e non lo sono state neppure quando più tardi è intervenuta la disposizione di legge che stabiliva l'obbligo dell'esame di abilitazione.

Orbene, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che queste vecchie lauree abilitanti deb-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1951

bono essere calcolate due volte nel punteggio per la graduatoria dei ruoli transitori.

Però, non so quanto questa decisione incida sul punto di diritto richiamato dall'onorevole Bianchi Bianca, che, cioè, non è possibile un provvedimento retroattivo che svaluti lauree o diplomi. Infatti, la decisione del Consiglio di Stato afferma che quel diploma va valutato in quel certo modo, non tratta di una successiva svalutazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Le insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali, che per effetto dell'articolo 5 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, sono state retrocesse al ruolo *B*, vengono riassunte nel ruolo *A* a tutti gli effetti giuridici senza interruzione ed a quelli economici a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Mondolfo ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo, accettato dalla proponente:

« Tutte coloro che erano insegnanti di ruolo di pedagogia nelle ex scuole normali al momento della promulgazione del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e che per effetto dell'articolo 5 di detto decreto sono state retrocesse nel ruolo *B*, vengono reintegrate nel ruolo *A*, anche se attualmente collocate in pensione, a tutti gli effetti giuridici senza interruzione, ed a quelli economici a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

TESAURO. Desidero precisare quale è il mio pensiero. Io ho detto, in modo chiaro e inequivoco, che sarei stato favorevole a una diversa disciplina della stessa materia: cioè, che si venisse incontro in forma diversa a quelle che erano le esigenze di queste insegnanti di ruolo. Quello che, invece, non ritengo possibile è che in un articolo di legge si possa disporre che le insegnanti di ruolo, che per effetto dell'articolo 5 del regio decreto 26 giugno 1923 sono state retrocesse, sono riassunte nei ruoli.

Questo è giuridicamente impossibile, perché il regio decreto, fino a prova contraria, è un atto del potere esecutivo e non è modificabile dalla legge. Noi possiamo, invece, disporre che le insegnanti di ruolo di pedagogia, attualmente appartenenti al ruolo *B*, siano collocate nel ruolo *A*.

Diversamente noi andremmo incontro a due assurdi: quello di invadere la sfera di competenza del potere esecutivo e quello di

dare alla legge un valore retroattivo. Niente vieta, nella disposizione legislativa, come io la propongo, di salvaguardare la situazione giuridica derivante dall'interruzione del servizio, dichiarando queste insegnanti nel ruolo *A* con effetto dal giorno in cui furono assunte.

GIAMMARCO. Mi pare che l'onorevole Tesauro abbia dimenticato che questa di cui discutiamo è una delle tante iniquità del regime fascista, compiuta con un atto del potere esecutivo. Ad alcune di queste iniquità è stato posto rimedio; così, per esempio, tutti i ferrovieri che furono licenziati per aver partecipato allo sciopero del 1923 sono stati riassunti nei ruoli con effetti economici anche arretrati. Non capisco, quindi, perché ad alcune iniquità di un regime si debba riparare e ad altre no.

FRANCESCHINI. L'onorevole Tesauro è pensoso di non invadere il campo del potere esecutivo. Ma faccio osservare che l'inciso: « per effetto dell'articolo 5 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 » ha carattere di precisazione, indicativo. Non si dichiara, con questo, che l'articolo 5 del regio decreto è abrogato. Possiamo, quindi, conservare la dizione che ci è stata proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Tesauro ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico: « Le insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali, che a norma delle leggi vigenti appartengono attualmente al ruolo *B* delle scuole di avviamento, sono collocate nel ruolo *A*, a tutti gli effetti giuridici senza interruzione dal momento dell'assunzione in ruolo e a quelli economici dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

LOZZA. Concordo con l'emendamento dell'onorevole Mondolfo, perché tende a riparare un atto d'ingiustizia. Le preoccupazioni espresse dall'onorevole Sottosegretario Bertinelli non mi sembrano del tutto valide. È vero che vi furono delle insegnanti che superarono il concorso ed altre, invece, che non lo superarono o neanche lo sostennero, e che, quindi, le prime sono più meritevoli delle altre. Ma è anche vero che le prime hanno goduto i vantaggi economici del ruolo *A* fin dal 1924, mentre le altre li godrebbero soltanto da adesso.

RESCIGNO. Sono favorevole all'emendamento Mondolfo, perché risponde perfettamente sia alla situazione di fatto, sia alla sistemazione giuridica che vogliamo darvi. La situazione di fatto è stata da tutti deplorata e tutti hanno rilevato che questa fu la più grande iniquità della legge Gentile. Basterà ricor-

dare che ai professori di filosofia o di storia dei licei fu concesso di proseguire la loro carriera insegnando le due discipline; eppure c'erano professori di filosofia che di storia non avevano mai avuto notizia, e viceversa, che passarono da un giorno all'altro a insegnare l'altra disciplina. Vi furono alcuni insegnanti, per esempio di storia, italiano, ecc., che furono retrocessi alle scuole di avviamento, ma conservarono *ad personam* il trattamento economico ed il ruolo. Le insegnanti di pedagogia invece perdettero tutto, dal punto di vista morale e dal punto di vista materiale.

Credo che, approvando l'emendamento Mondolfo, si faccia opera di profonda giustizia.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio notare che l'emendamento dell'onorevole Mondolfo, a differenza di quello dell'onorevole Tesoro, regola la posizione anche delle insegnanti in pensione. Ciò comporta un maggior onere finanziario. È vero che la spesa, in complesso, sarà molto modesta, perché le insegnanti in pensione saranno circa 50 e quelle in servizio sette od otto. Però, io debbo chiedere alla Commissione di sentire il parere della IV Commissione finanze e tesoro.

BIANCHI BIANCA, *Relatore*. Io ho accettato l'emendamento Mondolfo, perché è più chiaro, nella dizione, del mio articolo unico. Ma desidero precisare che nel mio articolo, non facendosi distinzione tra insegnanti in servizio e in pensione, intendevo che tutte beneficiassero della reintegrazione in ruolo A. Quindi, l'emendamento Mondolfo rende esplicito quello che già nell'articolo della mia proposta di legge era implicito. Il parere della IV Commissione, che oggi si reclama, doveva essere chiesto prima.

PRESIDENTE. Dopo la richiesta del Sottosegretario e la precisazione del proponente,

è necessario rinviare la discussione, mentre si provvederà a chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato oggi.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Padova » (1804):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armosino, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Calosso, Cessi, Cremaschi Carlo, D'Ambrosio, Del Bo, Diecidue, Ebner, Ermini, Fabriani, Failla, Fazio Longo Rosa, Franceschini, Giammarco, Gotelli Angela, La Marca, Lizier, Lozza, Marchesi, Martino Gaetano, Mondolfo, Natta, Pesenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Rescigno, Sallis, Scaglia, Silipo, Tesoro, Torretta e Vetrone.

È in congedo:

Lazzati.

La seduta termina alle 10,45.